



## COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di PERUGIA

### Estratto dal registro delle deliberazioni della GIUNTA COMUNALE

<b>Atto n. 106</b> Seduta del <b>23/03/2011</b>	<b>OGGETTO:</b> Legge regionale 1/2004 - Contributo di costruzione sul costo di costruzione - Aggiornamento ISTAT delle tariffe.
---	--

L'anno 2011 il giorno 23 del mese di MARZO alle ore 11:00, nella apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale e alla quale risultano:

		Presente/Assente
MISMETTI NANDO	Sindaco	Presente
ROMAGNOLI MASSIMILIANO	Vice Sindaco	<b>Assente</b>
STELLA SALVATORE	Assessore	<b>Assente</b>
FRIGERI MARIA	Assessore	Presente
PICCOLOTTI ELISABETTA	Assessore	Presente
NAPOLITANO CHRISTIAN	Assessore	Presente
ZAMPOLINI RITA	Assessore	Presente
SIGISMONDI ELIA	Assessore	Presente
FLAGIELLO JOSEPH	Assessore	<b>Assente</b>

Partecipa il Segretario Generale Dott. MAURO TORDONI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza NANDO MISMETTI ed invita la Giunta all'esame dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta redatta in data 22/03/2011 dal 12.4 SERVIZIO - EDILIZIA;

RITENUTO che, essendo condivisibili le proposte formulate con il citato documento, stanti le motivazioni e le considerazioni nello stesso espresse, la proposta possa essere fatta propria;

ATTESO che lo stesso riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall'articolo 49, co. 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

### DELIBERA

1. Di condividere, e conseguentemente approvare, le risultanze della relazione citata nella proposta di deliberazione e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto al quale si allega sub. A;
2. Di aggiornare, in base ai numeri indice risultanti dalla tabella allegata alla relazione di cui al punto precedente, in funzione delle destinazioni d'uso e delle categorie d'intervento, come segue il costo base di costruzione:
  - 2.a **€/mq 319,00** per la nuova edificazione residenziale e assimilata (destinazioni diverse fino ad una S.T. pari al 25% della S. U. residenziale);
  - 2.b **€/mq 212,00** per gli interventi di recupero ed al quale continuano ad applicarsi le percentuali, attribuite alle singole categorie di opere con le precedenti deliberazioni, riportate comunque in allegato alla relazione di cui al precedente punto 1, fermo restando che per interventi di modesta entità e facilmente individuabili il costo può essere determinato mediante computo metrico estimativo redatto utilizzando il prezzario regionale oggi vigente;
  - 2.c **€/mq 383,00** per la nuova edificazione con destinazione direzionale e/o commerciale con strutture semplici o prefabbricate;
  - 2.d **€/mq 510,00** per la nuova edificazione con destinazione direzionale, commerciale e turistica con struttura di tipo tradizionale. Nel caso di struttura tradizionale ma con tipologia particolarmente semplice, può procedersi alla determinazione del costo mediante computo metrico estimativo riferito ad un intervento ultimato ed utilizzabile redatto sulla base del prezzario regionale oggi vigente. Il costo determinato in questo punto trova applicazione anche nel caso in cui le destinazioni anzidette siano inserite in un edificio residenziale ma in percentuale superiore al 25% della S. U.;
3. Di dare atto che sono confermate le determinazioni assunte con gli atti consiliari 145/1998 e 187/2001, per le motivazioni illustrate nella D.G.C. 42/2007 e riportate nella sua parte dispositiva, cui si aggiungono quelle illustrate nella relazione già allegata, derivanti dalla legislazione e/o dalle definizioni sopravvenute e prevalenti:
  - 3.1 il contributo che dovrà essere corrisposto va arrotondato ai decimi di Euro. L'arrotondamento va effettuato sul contributo e non anche sulle singole rate;

- 3.2 la valutazione relativa al miglioramento sismico degli edifici per l'applicazione dell'aliquota dello 0,1% (art. 11, co. 6, del DPGR 375/98) dovrà essere effettuata in base ai criteri utilizzati per stabilire il coefficiente di resistenza "C" previsto dalla normativa sulla riparazione dei danni del sisma. I criteri tecnici oggettivi e le modalità operative saranno stabiliti con apposita determinazione dirigenziale;
  - 3.3 il contributo sul costo di costruzione è ripartito in tre rate, non gravate da interessi né garantite da polizza fideiussoria da corrispondere: la prima, pari al 50%, contestualmente all'inizio dei lavori; la seconda, pari al 30%, contestualmente all'ultimazione dei lavori; la terza entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Sui ritardati pagamenti si applicano le sanzioni minime previste dall'articolo 28 della legge regionale 21/2004. La rateizzazione non è obbligatoria. Il rilascio del certificato di agibilità o la presentazione della dichiarazione congiunta di cui all'art. 29, co. 3, della l. r. 1/2004, prima del termine dei 60 giorni dalla fine lavori comporta il contestuale pagamento dell'ultima rata. Nel caso di titolo abilitativo per il completamento delle opere le scadenze della seconda e terza rata vanno riferite ai nuovi termini previsti nel medesimo titolo;
  - 3.4 la sanzione per la mancata realizzazione degli interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici che abbiano comportato uno sconto iniziale del contributo sul costo di costruzione, sarà della consistenza prevista dall'art. 28 della l. r. 21/2004 da determinarsi come previsto al punto 3.5 della relazione allegata alla deliberazione 145/98;
  - 3.5 il procedimento relativo all'abbattimento del contributo di costruzione, stabilito dai punti 13.3, 13.4 e 13.5 del DPGR 374/98, per gli interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici si interpreta nel senso che la richiesta e la documentazione relativa, debbono essere presentate contestualmente al progetto edilizio ovvero a quello per l'impianto di riscaldamento. Nel caso di contributo già determinato si procede all'aggiornamento o al rimborso secondo i criteri indicati nella relazione allegata alla D.C.C. n. 187/2001. L'abbattimento non si applica nel caso di interventi resi obbligatori dalla legislazione sopravvenuta quale quella relativa all'installazione di pannelli solari e fotovoltaici;
  - 3.5 le aliquote da applicare al costo di costruzione, per determinare il corrispondente contributo, per gli immobili con destinazione direzionale, commerciale, turistica sono fissate in ragione del 10% per il centro storico del capoluogo e del 7% per il restante territorio comunale;
  - 3.6 il territorio definito come «capoluogo» nel quale all'aliquota percentuale risultante dalle valutazioni tabellari si applica il coefficiente 1 previsto dalla Tabella A allegata al DPGR n. 347/98, è quello individuato nella planimetria allegata alla D.C.C. n. 187/2001. Per il restante territorio comunale resta confermata l'applicazione del coefficiente 0,8;
  - 3.7 l'abbattimento del 25% previsto dall'art. 11, co. 4, del DPGR 374/98 si applica agli interventi di nuova costruzione ricadenti nei tessuti equiparati dall'art. 64 delle NTA del PRG '97 alle zone omogenee di tipo A e B di cui al D.M. 2/4/68. L'abbattimento va applicato all'aliquota e non al costo di costruzione fermo restando che l'aliquota non può essere inferiore al 5 per cento;
  - 3.8 il coefficiente ridotto di cui al precedente punto 3.6 e l'abbattimento di cui al precedente punto 3.7 sono cumulabili fermo restando che l'aliquota non può essere inferiore, comunque, al 5 per cento;
4. I costi base aggiornati di cui al precedente punto 2 trovano applicazione per le istanze presentate successivamente alla data della presente deliberazione purché le stesse

risultino complete di tutta la documentazione regolamentare ai fini delle determinazioni istruttorie. Sono fatte salve le istanze per le quali sia intervenuta la comunicazione di cui all'art. 14, co. 2, della l. r. 1/2004 purché la documentazione sia prodotta entro il termine di legge.

Di dichiarare, con ulteriore votazione, unanimemente espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

^^^^

## 12.4 SERVIZIO - EDILIZIA

Proposta di Atto di Giunta

Alla Giunta

**OGGETTO: Legge regionale 1/2004 - Contributo di costruzione sul costo di costruzione - Aggiornamento ISTAT delle tariffe**

**VISTI** il DPGR 14/07/1998, n. 374 (in BUR Umbria del 22 luglio 1998, n. 46, S.O. n. 2) con il quale sono state integrati ed aggiornati i criteri di competenza regionale in materia di determinazione del contributo concessorio sul costo di costruzione in adeguamento a quanto disposto dall'art. 7 della legge n. 537/93, modificativa della legge n. 10/77;

la delibera Consiglio Comunale n. 145 del 13/10/98 con la quale sono state assunte le determinazioni di competenza comunale in materia di contributo concessorio sul costo di costruzione, disciplinando compiutamente la materia;

la delibera del Consiglio Comunale n. 187 del 18/12/2001 con la quale è stato effettuato un primo aggiornamento sia dei costi base e sia di alcuni criteri per la determinazione o la corresponsione del contributo in argomento;

**RICORDATO** che con l'entrata in vigore della legge regionale 18/2/04, n. 1 (in BUR Umbria del 25 febbraio 2004, n. 8 - S. O. n. 1) e le successive modifiche ed integrazioni:

- il contributo in oggetto è stato denominato come contributo di costruzione sul costo di costruzione e la disciplina è contenuta nel «*Titolo III – Contributo di costruzione*»;
- sono state aggiornate o modificate le fattispecie, rispetto alla legge 10/77, in cui i titoli sono soggetti al rilascio in regime di esenzione totale o parziale del contributo (cfr. art. 26), fattispecie ulteriormente novellate con l'articolo 74 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13;
- risultano disciplinate, per esclusione, le fattispecie in cui il rilascio dei titoli abilitativi, comunque denominati, è a carattere oneroso;
- restano confermate le disposizioni di cui al richiamato DPGR 374/1998, per l'espressa disposizione contenuta nell'articolo 48, co. 3, in base al quale “*3. Fino alla definizione del costo di costruzione ai sensi dell'articolo 25, comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni in ordine alla determinazione del contributo concessorio stabilite dalla Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1998, n. 374, oltre ai conseguenti aggiornamenti intervenuti.*”;

**DATO ATTO** che:

- con la deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 27 febbraio 2007 è stato effettuato il secondo aggiornamento delle tariffe base per la determinazione della quota del contributo di costruzione afferente il «*costo di costruzione*»;
- con il medesimo atto, al fine di fornire un quadro chiaro ed univoco di riferimento agli operatori e come più compiutamente descritto nella relazione posta a corredo della deliberazione medesima, è stata effettuata

una ricognizione delle modalità applicative disposte con le precedenti deliberazioni consiliari aggiornandole o integrandole con le disposizioni legislative sopravvenute e prevalenti;

- ulteriori, implicite, modificazioni sono state introdotte con l'entrata in vigore della legge regionale 18/11/2008, n. 17 (in BUR Umbria del 26 novembre 2008, n. 54);
- la Regione non ha provveduto all'assunzione di atti o provvedimenti finalizzati all'adeguamento del contributo in argomento ai criteri stabiliti con la richiamata l. r. 1/2004;

VISTA la relazione del marzo 2011 con la quale si riferisce in ordine ai criteri ed alle modalità per procedere al terzo aggiornamento dei costi di costruzione base in base ai quali viene quantificata la quota del contributo di costruzione afferente il costo di costruzione;

RITENUTE condivisibili le proposte formulate con la suddetta relazione, ivi incluse quelle relative all'inserimento nella parte dispositiva dei criteri a suo tempo stabiliti con le citate deliberazioni consiliari 145/98 e 187/2001 e che continuano a trovare applicazione, al fine di rendere più chiare le decisioni qui assunte;

VISTI:

- il DPGR 14/07/1998, n. 374 recante «*Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (art. 6). Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (art. 7). Determinazione del contributo concessorio sul costo di costruzione. Modifica propri decreti 16 febbraio 1978, n. 149 e D.P.G.R. 30 aprile 1980, n. 363*»;
- la legge regionale 18/2/04, n. 1 recante «*Norme per l'attività edilizia*» nonché le successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 18/11/2008, n. 17 recante «*Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi*» nonché le successive modifiche ed integrazioni;

si propone quanto segue:

- 1) Di condividere, e conseguentemente approvare, le risultanze della relazione citata nella proposta di deliberazione e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto al quale si allega sub. A;
- 2) Di aggiornare, in base ai numeri indice risultanti dalla tabella allegata alla relazione di cui al punto precedente, in funzione delle destinazioni d'uso e delle categorie d'intervento, come segue il costo base di costruzione:
  - 2.a **€/mq 319,00** per la nuova edificazione residenziale e assimilata (destinazioni diverse fino ad una S.T. pari al 25% della S. U. residenziale);
  - 2.b **€/mq 212,00** per gli interventi di recupero ed al quale continuano ad applicarsi le percentuali, attribuite alle singole categorie di opere con le precedenti deliberazioni, riportate comunque in allegato alla relazione di cui al precedente punto 1, fermo restando che per interventi di modesta entità e facilmente individuabili il costo può essere determinato mediante computo metrico estimativo redatto utilizzando il prezzario regionale oggi vigente;
  - 2.c **€/mq 383,00** per la nuova edificazione con destinazione direzionale e/o commerciale con strutture semplici o prefabbricate;
  - 2.d **€/mq 510,00** per la nuova edificazione con destinazione direzionale, commerciale e turistica con struttura di tipo tradizionale. Nel caso di struttura tradizionale ma con tipologia particolarmente semplice, può procedersi alla determinazione del

costo mediante computo metrico estimativo riferito ad un intervento ultimato ed utilizzabile redatto sulla base del prezzario regionale oggi vigente. Il costo determinato in questo punto trova applicazione anche nel caso in cui le destinazioni anzidette siano inserite in un edificio residenziale ma in percentuale superiore al 25% della S. U.;

- 3) Di dare atto che sono confermate le determinazioni assunte con gli atti consiliari 145/1998 e 187/2001, per le motivazioni illustrate nella D.G.C. 42/2007 e riportate nella sua parte dispositiva, cui si aggiungono quelle illustrate nella relazione già allegata, derivanti dalla legislazione e/o dalle definizioni sopravvenute e prevalenti:
  - 3.1 il contributo che dovrà essere corrisposto va arrotondato ai decimi di Euro. L'arrotondamento va effettuato sul contributo e non anche sulle singole rate;
  - 3.2 la valutazione relativa al miglioramento sismico degli edifici per l'applicazione dell'aliquota dello 0,1% (art. 11, co. 6, del DPGR 375/98) dovrà essere effettuata in base ai criteri utilizzati per stabilire il coefficiente di resistenza "C" previsto dalla normativa sulla riparazione dei danni del sisma. I criteri tecnici oggettivi e le modalità operative saranno stabiliti con apposita determinazione dirigenziale;
  - 3.3 il contributo sul costo di costruzione è ripartito in tre rate, non gravate da interessi né garantite da polizza fideiussoria da corrispondere: la prima, pari al 50%, contestualmente all'inizio dei lavori; la seconda, pari al 30%, contestualmente all'ultimazione dei lavori; la terza entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Sui ritardati pagamenti si applicano le sanzioni minime previste dall'articolo 28 della legge regionale 21/2004. La rateizzazione non è obbligatoria. Il rilascio del certificato di agibilità o la presentazione della dichiarazione congiunta di cui all'art. 29, co. 3, della l. r. 1/2004, prima del termine dei 60 giorni dalla fine lavori comporta il contestuale pagamento dell'ultima rata. Nel caso di titolo abilitativo per il completamento delle opere le scadenze della seconda e terza rata vanno riferite ai nuovi termini previsti nel medesimo titolo;
  - 3.4 la sanzione per la mancata realizzazione degli interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici che abbiano comportato uno sconto iniziale del contributo sul costo di costruzione, sarà della consistenza prevista dall'art. 28 della l. r. 21/2004 da determinarsi come previsto al punto 3.5 della relazione allegata alla deliberazione 145/98;
  - 3.5 il procedimento relativo all'abbattimento del contributo di costruzione, stabilito dai punti 13.3, 13.4 e 13.5 del DPGR 374/98, per gli interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici si interpreta nel senso che la richiesta e la documentazione relativa, debbono essere presentate contestualmente al progetto edilizio ovvero a quello per l'impianto di riscaldamento. Nel caso di contributo già determinato si procede all'aggiornamento o al rimborso secondo i criteri indicati nella relazione allegata alla D.C.C. n. 187/2001. L'abbattimento non si applica nel caso di interventi resi obbligatori dalla legislazione sopravvenuta quale quella relativa all'installazione di pannelli solari e fotovoltaici;
  - 3.5 le aliquote da applicare al costo di costruzione, per determinare il corrispondente contributo, per gli immobili con destinazione direzionale, commerciale, turistica sono fissate in ragione del 10% per il centro storico del capoluogo e del 7% per il restante territorio comunale;
  - 3.6 il territorio definito come «capoluogo» nel quale all'aliquota percentuale risultante dalle valutazioni tabellari si applica il coefficiente 1 previsto dalla Tabella A allegata al DPGR n. 347/98, è quello individuato nella planimetria

allegata alla D.C.C. n. 187/2001. Per il restante territorio comunale resta confermata l'applicazione del coefficiente 0,8;

- 3.7 l'abbattimento del 25% previsto dall'art. 11, co. 4, del DPGR 374/98 si applica agli interventi di nuova costruzione ricadenti nei tessuti equiparati dall'art. 64 delle NTA del PRG '97 alle zone omogenee di tipo A e B di cui al D.M. 2/4/68. L'abbattimento va applicato all'aliquota e non al costo di costruzione fermo restando che l'aliquota non può essere inferiore al 5 per cento;
- 3.8 il coefficiente ridotto di cui al precedente punto 3.6 e l'abbattimento di cui al precedente punto 3.7 sono cumulabili fermo restando che l'aliquota non può essere inferiore, comunque, al 5 per cento;
4. I costi base aggiornati di cui al precedente punto 2 trovano applicazione per le istanze presentate successivamente alla data della presente deliberazione purché le stesse risultino complete di tutta la documentazione regolamentare ai fini delle determinazioni istruttorie. Sono fatte salve le istanze per le quali sia intervenuta la comunicazione di cui all'art. 14, co. 2, della l. r. 1/2004 purché la documentazione sia prodotta entro il termine di legge;
5. Di dichiarare, con ulteriore votazione, unanimemente espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

22/03/2011

Il Responsabile del Procedimento

*F.to T.P.O. geom. Giuseppe Lorenzetti*



**12.4 SERVIZIO - EDILIZIA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ***Legge regionale 1/2004 - Contributo di costruzione sul costo di costruzione - Aggiornamento ISTAT delle tariffe***

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 23/03/2011

IL DIRIGENTE  
*F.to dott. ing. Amleto Di Marco*

---

---

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
F.TO NANDO MISMETTI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.TO Dott. MAURO TORDONI

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, in copia conforme all'originale, viene affissa all'Albo Pretorio di questo ente da oggi 28/03/2011 e vi resterà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Foligno, li 28/03/2011

**L'IMPIEGATO ADDETTO**

### **ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

Esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott. MAURO TORDONI